

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

Ai componenti : il Comitato Centrale

il Collegio dei Revisori dei Conti.

il Collegio dei Probiviri

**Circolare n. 33
Del 19 MARZO 2003**

LA POSIZIONE DI CGIL CISL UIL SULLA IMMINENTE GUERRA IN IRAQ FERMA PRESA DI POSIZIONE UNITARIA CONTRO L'INTERVENTO ARMATO ANGLO-AMERICANO

Con un comunicato unitario datato 18 marzo i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno fermamente preso posizione contro l'imminente intervento in IRAQ delle forze armate di Stati Uniti, Inghilterra ed altri Paesi, al di fuori di ogni mandato degli organismi internazionali competenti.

Viene quindi espresso il dissenso del mondo del lavoro verso un atto unilaterale ed illegittimo che provoca nuove sofferenze alle popolazioni civili e rischia di destabilizzare ulteriormente l'intera area mediorientale.

Seguiremo con attenzione l'evolversi della situazione e vi terremo informati sulle iniziative da intraprendere.

Vi trasmettiamo (all.1) il testo del comunicato diramato nella serata di ieri 18 marzo.

PERIODI DI MATERNITÀ INTERVENUTI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA E ASTENSIONE FACOLTATIVA.

Con l'emanazione delle informative n. 8 e 15 del 2003 l'INPDAP dà indicazioni in merito alle procedure per la valutazione, ai fini pensionistici, dei periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro per i dipendenti della pubblica amministrazione.

Le lavoratrici interessate (*e, relativamente ai periodi di astensione facoltativa, anche i lavoratori*), sono quelle che hanno avuto una o più maternità avvenute fuori del rapporto di lavoro e che possono far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Vi trasmettiamo (all. 2 e 3) il testo delle informative sopra citate

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Salvatore BOSCO)

**Dichiarazione di
GUGLIELMO EPIFANI, SAVINO PEZZOTTA E LUIGI ANGELETTI**

CGIL, CISL e UIL ritengono illegittima la decisione dell'ultimatum degli Usa all'Iraq presa al di fuori di ogni mandato delle Nazioni Unite, non motivata politicamente e tale da compromettere un ordine mondiale fondato sulla sicurezza e sul rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

Coerentemente alle scelte assunte a livello europeo dalla Confederazione Europea Sindacati, CGIL, CISL e UIL intendono mettere in campo, nel pieno rispetto della legalità, tutti gli strumenti democratici per scongiurare la guerra ed esprimere la più netta contrarietà, il più fermo dissenso del mondo del lavoro.

Chiederanno da subito un incontro urgente al Presidente del Consiglio dei Ministri per esprimere le loro opinioni, per riconfermare che l'Italia è vincolata al rispetto della Costituzione e alla Carta dell'Onu, per chiedere che il Governo Italiano non metta a disposizione di questa avventura uomini, strutture militari e infrastrutture logistiche.

Qualora dovesse scoppiare la guerra, CGIL, CISL e UIL unitariamente proclameranno in tutta Italia azioni di sciopero, fermate di tutte le lavoratrici e lavoratori, manifestazioni in ogni città.

Di fronte a questo scenario drammatico, confermano di voler tenere la manifestazione 1° maggio unitariamente ad Assisi, città simbolo della convivenza e del dialogo fra i popoli e della pace.

Roma, 18 marzo 2003

INFORMATIVA INPDAP n. 8 del 28 febbraio 2003

OGGETTO: Artt.25 e 35 del D.Lgs.26.3.2001 n.151. Accredito figurativo e riscatto per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

1. Premessa

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, pubblicato sulla G.U. del 26.4.2001 n.93/L, emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art.15 della legge n.53/2000 e nell'intento di garantire la coerenza logica e sistematica della complessa normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità, reca il testo unico delle disposizioni legislative esistenti in materia. In particolare, il decreto legislativo in esame, nell'offrire un punto di riferimento unitario, consentendo il superamento della frammentaria disciplina previgente, introduce alcuni aggiustamenti ed alcune disposizioni finalizzate all'armonizzazione del nuovo testo normativo.

Con la presente circolare, questo Istituto, avendo ritenuto opportuno acquisire preventivamente i pareri dei Ministeri Vigilanti in merito alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni evidenziate in oggetto, scioglie la riserva esplicitata con l'informativa n.24 del 29.10.2002.

Ciò stante, nel procedere, al fine di una maggiore comprensione, ad un preventivo richiamo comparativo delle previgenti direttive ed alla luce dei dettami di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 35, comma 5, citati, si forniscono, di seguito, i nuovi criteri applicativi.

2. Periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità in assenza di rapporto di lavoro (art.25, comma 2, D.Lgs. 151/2001).**2.1 Previgente disciplina.**

La circolare INPDAP n.9 del 14 febbraio 1997, nel fornire le indicazioni in merito a quanto disposto dal decreto legislativo 16 settembre 1996 n.564, in materia di contribuzione figurativa, precisava, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuta al di fuori di un rapporto di lavoro, le condizioni dell'accredito figurativo.

Stabiliva che tale facoltà (da far valere ai soli fini pensionistici) era esercitabile a condizione che l'evento da riconoscere si collocasse temporalmente dopo il 1° gennaio 1994, così come stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 503/92, e che, alla data della domanda, i soggetti interessati dovessero far valere il requisito di 5 anni di contribuzione versata per effettiva attività lavorativa.

2.2 Nuova disciplina.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.151/2001 (art.25, comma 2), i periodi corrispondenti all'esercizio del diritto di astensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, sono riconoscibili a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale e quindi sono valutabili, sempre con riguardo al solo trattamento di quiescenza, anche se antecedenti il 1° gennaio 1994. In effetti, il legislatore, nel riproporre, quasi nella sua integrità, la formulazione contenuta nel comma 4 dell'articolo 2 del già citato decreto legislativo 564/96, e nel prevedere, all'articolo 86 del decreto vigente, l'abrogazione espressa del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 503/92, ha consentito di superare le incertezze interpretative che erano confluite nel giudizio di legittimità costituzionale, conclusosi con l'ordinanza n.193 del 6 giugno 2001 della Corte Costituzionale.

Si aggiunge che il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche è statuito secondo i più generali criteri richiamati dal terzo comma dell'articolo 35 del già citato decreto legislativo 151/2001. In particolare, a fronte dell'eliminazione del requisito temporale in parola, nulla è stato innovato in tema di ammontare del valore figurativo da attribuire a tali periodi rispetto a quanto già disposto dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981 n.155. Sul punto, si confermano quindi le direttive emanate dalla circolare n.9 menzionata.

In tale ambito, è, inoltre, di tutta evidenza che gli Enti datori di lavoro sono comunque tenuti, nei confronti di questo Istituto, al versamento dei contributi in proporzione alle indennità che siano eventualmente corrisposte ai sensi dell'articolo 24 dello stesso decreto (che richiama l'articolo 17 della legge 1204/71, modificata ed integrata dalla legge 166/91).

La durata dei periodi da accreditare figurativamente e l'individuazione dei soggetti aventi diritto variano in relazione alla collocazione temporale dell'evento (vedere, in proposito, il paragrafo 4. *Criteri operativi*).

Giova sottolineare che l'accredito contributivo riferito a tali periodi è utile sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico.

3. Periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro (art.35, comma 5, D.Lgs.151/2001).**3.1 Previgente disciplina.**

Come precisato nella già richiamata circolare INPDAP n.9/97, in applicazione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 564/96, i periodi previsti dall'articolo 7 della legge 1204/71, non coperti da altre forme di assicurazione e collocati anch'essi temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, potevano formare oggetto di riscatto.

Analogamente a quanto previsto per i periodi di astensione obbligatoria, anche per i periodi in esame, il riscatto era possibile, ai fini pensionistici, purché posteriore al 1° gennaio 1994 e sempre che i soggetti interessati potessero far valere, all'atto della richiesta, complessivamente cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

3.2 Nuova disciplina

L'articolo 35, comma 5, del decreto 151/2001, non pone più alcun limite alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere. Fermo restando il requisito dei cinque anni di contribuzione, viene, quindi, previsto, anche per eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, il diritto al riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella durata corrispondente a quella dell'astensione facoltativa fruibile in costanza di rapporto di lavoro, cioè per un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna maternità e nel limite massimo di cinque anni.

Criteri operativi**4.1 Principi comuni.**

L'accredito della contribuzione figurativa, come il riconoscimento dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa tramite riscatto, avviene esclusivamente su domanda dell'avente diritto.

Le domande, sia di accredito figurativo che di riscatto, devono pervenire, per il tramite degli Enti datori di lavoro, alle Sedi provinciali e territoriali INPDAP competenti per territorio (Gestione rapporti con gli iscritti), per l'inserimento nei relativi fascicoli dei soggetti iscritti e per la successiva eventuale trattazione. In proposito, si assicura che le domande di accredito figurativo inviate direttamente alla Direzione Centrale Entrate saranno trasmesse, a cura della stessa Direzione, alle Sedi di cui sopra.

Per i dipendenti dello Stato, i cui fascicoli previdenziali si trovino ancora "medio tempore" presso le Amministrazioni di appartenenza, l'inserimento delle domande avverrà ad opera delle Amministrazioni medesime.

L'individuazione dei soggetti aventi diritto (es. solo la madre, oppure anche il padre in alternativa alla madre), nonché la durata dei periodi da riconoscere figurativamente e/o da riscattare sono quelli indicati dalla normativa vigente al momento dell'evento. A tal proposito, si richiamano le disposizioni, cronologicamente succedutesi nel tempo, di cui alle leggi nn. 860/50, 394/51, 1204/71, 903/77 ed infine n. 53/2000.

In particolare, si rammenta che la legge 53/2000, ultima citata, ha riconosciuto al padre il diritto autonomo a fruire dell'astensione facoltativa, ha introdotto nuovi limiti riguardanti sia l'età del bambino (otto anni), sia la durata dei periodi fruibili dal padre (sei/sette mesi) ed ha fissato limiti temporali complessivi per i casi di astensione da parte di entrambi i genitori (dieci mesi, elevabili ad undici).

Tali i criteri generali, più dettagliatamente, si precisa quanto segue:

4.2 Domanda di accredito figurativo.

L'istanza, da redigere in carta semplice, deve essere presentata, per espresso dettato dell'art.25 citato, esclusivamente da "soggetti iscritti" e quindi da soggetti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 151/01 (27 aprile 2001), anteriormente al momento del collocamento a riposo.

Considerato il ritardo, dovuto alle incertezze interpretative relative all'esatta applicazione della disciplina in esame, con il quale vengono fornite da parte di questo Istituto le opportune istruzioni operative, i soggetti in servizio alla data del 27 aprile 2001 ed attualmente cessati dal servizio ovvero, in nome e per conto, i rappresentanti o gli eredi, i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, possono presentare la domanda entro il termine ordinario di 90 giorni dalla data della presente circolare.

Per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa i soggetti interessati devono allegare all'istanza idonea documentazione probatoria (es. autocertificazione, atto sostitutivo di notorietà, certificato di nascita ecc. ...).

Le Sedi provinciali dell'Istituto devono, quindi, accertare, in via definitiva, l'esistenza, all'atto della domanda, del requisito inerente i cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Per la verifica di detto requisito si rammenta che sono inclusi nel montante contributivo non solo la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto inerente periodi di lavoro non coperti da contribuzione, nonché eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di un rapporto di lavoro.

L'avvenuto accredito della contribuzione figurativa risulterà, per il personale in servizio a partire dall'anno 2002 in poi, dagli estratti contributivi che questo Istituto provvederà ad inviare una volta acquisita la denuncia annuale dei contributi (Mod. 770) da parte degli Enti datori di lavoro. Ai fini di una corretta imputazione dell'accREDITAMENTO, saranno emanate specifiche istruzioni in sede di emanazione della circolare illustrativa del modello di denuncia 770/2003. Per il personale avente diritto e già cessato nel corso dell'anno 2001, la cui denuncia annuale dei contributi è già all'esame dell'Agenzia delle Entrate, si provvederà alla valutazione in sede di liquidazione del trattamento pensionistico (o di eventuale riliquidazione) e di relativa sistemazione contributiva.

4.3 Domanda di riscatto.

Fermo restando i criteri già precedentemente evidenziati ai fini dell'istruttoria dell'istanza, i termini per la presentazione sono quelli fissati dalle norme che, in via generale, regolamentano la materia.

Per gli iscritti alle Casse Pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), la domanda di riscatto deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio (art.7 L.274/91). Nel caso di morte dell'iscritto, che avvenga in attività di servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso (coniuge superstite, orfani minorenni, ecc. ...).

Per i dipendenti statali, invece, l'art.147 del DPR 1092/73 stabilisce che le domande debbano essere presentate in attività di servizio, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età (65 anni), pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima del compimento del 63° anno di età, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di calcolo degli oneri di riscatto, si confermano i criteri della riserva matematica di cui all'art.13 della legge 1338/62 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba AMATO)
F.to AMATO

INFORMATIVA INPDAP n. 15 del 11 marzo 2003

OGGETTO: Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

1. Premessa.

Questo Istituto ha sciolto la riserva in merito all'accredito figurativo inerente i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all'articolo 25, comma 2, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. *Informativa Inpdap n. 8 del 28 febbraio 2003 diramata dalla Direzione Centrale delle Entrate*).

Con la presente si intendono ora illustrare, per quanto di competenza, le modalità applicative inerenti la facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro di cui all'articolo 35, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151.

2. Periodi riscattabili e destinatari.**2.1 Aspetti normativi.**

L'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dispone che "*per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa*".

Tale disposizione non pone più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere ed estende la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, essendo stato abrogato l'articolo 14, comma 1, del Dlgs n.503/1992.

Ciò consente di ammettere a riscatto i periodi corrispondenti al congedo parentale verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'evento, a condizione che all'atto della domanda il richiedente possa far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Si fa presente che il comma 2 dell'articolo 14 del Dlgs n. 503/1992 prevede che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio "*non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea*", indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.

Questo Istituto ha ritenuto opportuno formulare in merito apposito parere al Ministero del Welfare per verificare l'attuale valenza di tale norma alla luce delle nuove disposizioni dettate dal già citato articolo 35, comma 5, del Dlgs 151/2001.

Al fine di determinare il periodo da ammettere a riscatto occorre individuare il periodo temporale in cui si colloca la maternità.

Per i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa relativi all'evento maternità avvenuto tra il 4 gennaio 1951 (data di entrata in vigore della legge n. 860/1950) ed il 17 dicembre 1977 (giorno precedente l'entrata in vigore della legge n. 903/1977) si potrà ammettere a riscatto, esclusivamente in favore della madre, un periodo comunque non eccedente la durata di sei mesi (successivi ai tre di assenza obbligatoria post-partum) per ciascuna maternità, collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino, nel limite massimo di cinque anni.

Qualora l'evento maternità si sia verificato a partire dal 18 dicembre 1977 (data di entrata in vigore della legge n. 903/1977), il diritto di assentarsi facoltativamente dal lavoro per sei mesi entro l'anno di vita del bambino è stato riconosciuto (art. 7, comma 1) anche al padre, ma solo in alternativa alla madre.

L'articolo 3, comma 2 della legge n. 53/2000 modifica la durata complessiva dell'astensione facoltativa, fissando termini più ampi e diverse modalità per la sua fruizione.

In particolare, per gli eventi collocati nell'ambito di applicazione della legge n. 53/2000 (dal 28 marzo 2000), è possibile il riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa con gli stessi limiti temporali e nei confronti degli stessi soggetti individuati dalla predetta norma per le maternità intervenute nel corso di un rapporto di lavoro. A tale proposito si precisa che la legge n. 53/2000 ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto autonomo a fruire dell'astensione facoltativa che può essere esercitato entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo non eccedente i dieci mesi.

In tali limiti, il diritto all'astensione compete alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi. Analogo diritto, esercitabile per un periodo anche frazionato, non superiore a sei mesi, spetta al padre lavoratore dipendente.

Per il padre lavoratore che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi e che intenda fruire di un ulteriore periodo di assenza, il limite di sei mesi viene elevato a sette. In tale ipotesi il periodo complessivo di astensione dal lavoro dei genitori è elevato a undici mesi.

Per completezza di esposizione si rammenta che le nuove disposizioni in materia di congedo parentale si applicano anche alle lavoratrici madri che, in vigenza del precedente regime normativo, avevano fruito solo in parte dell'astensione facoltativa; queste potranno, ora, beneficiare del periodo residuo a condizione che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età al momento della fruizione del beneficio.

Nel caso in cui la madre abbia già goduto interamente dell'astensione facoltativa, i mesi di congedo residuo potranno essere utilizzati solo dal padre, a condizione che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età al momento della fruizione del beneficio.

Si rende opportuno precisare che qualora, in costanza di rapporto di lavoro, il richiedente abbia usufruito in parte del periodo di congedo parentale la facoltà di riscatto può essere esercitata solo per il periodo differenziale, nei limiti sopra indicati.

2.2 Genitore solo.

Qualora vi sia un solo genitore, il diritto di assentarsi dal lavoro può essere esercitato per un periodo continuativo o frazionato di dieci mesi sempre nei primi otto anni di età del bambino.

La situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei casi di morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore nonché nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

Nell’ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.

La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo” in quanto deve risultare il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente, nel caso di genitore separato, deve risultare dalla sentenza di separazione che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori. Il riconoscimento da parte dell’altro genitore interrompe la fruizione di maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato “solo”; conseguentemente il maggior periodo di congedo, eventualmente già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante all’altro.

2.3 Adozione e affidamento dei minori.

Il congedo parentale, nei termini e con le modalità indicate al punto 2.1, spetta anche per le adozioni e gli affidamenti, ivi compresi le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali.

Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo parentale deve essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Si precisa che in tali ipotesi la domanda di riscatto dovrà essere corredata da apposita documentazione. In particolare, in caso di adozione o di affidamento nazionale, è necessario allegare copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulti la data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia; in caso di adozioni o di affidamenti preadottivi internazionali, il certificato da cui risulti l’adozione o affidamento da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

2.4 Congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare.

L’articolo 32 del Dlgs n. 151/2001 stabilisce che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale “per ogni bambino” nei suoi primi otto anni di vita. Di conseguenza, nel caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato di un congedo pari a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite complessivo di dieci o undici mesi per entrambi i genitori.

Tale disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi di adozioni e affidamenti di minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

3. Modalità applicative.

La domanda di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale in assenza di rapporto di lavoro deve essere presentata nei termini previsti dalle norme che, in via generale, regolamentano la materia.

In particolare, si conferma che per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza la domanda di riscatto deve essere presentata dall’interessato in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio; in caso di decesso dell’iscritto, la domanda deve essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro 90 giorni dalla data di morte (articolo 7 legge n. 274/1991).

Anche per gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, la domanda deve essere presentata in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora l’interessato cessi per limiti di età, la domanda di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

In caso di decesso in servizio del dipendente, l’ufficio competente a liquidare la pensione interpella gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell’invito dell’ufficio (articolo 147 DPR n. 1092/1972). Le domande di riscatto devono essere presentate alle Sedi provinciali o territoriali dell’Istituto, ad eccezione del personale delle Amministrazioni statali per le quali l’Inpdap non ha ancora assunto le competenze relative alla liquidazione dei trattamenti pensionistici; in quest’ultimo caso gli interessati dovranno inoltrare le relative istanze alle amministrazioni di appartenenza. L’interessato dovrà dichiarare, all’atto della domanda, il possesso del requisito dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, il periodo da ammettere a riscatto in base alle diverse norme vigenti al verificarsi dell’evento maternità e che non abbia richiesto, in alcuna gestione previdenziale, il riscatto del periodo del corso legale di laurea. Nell’ipotesi in cui l’interessato si sia avvalso di tale facoltà, si procederà al riscatto del congedo parentale non appena sarà definita la questione in merito alla cumulabilità con il riscatto del corso legale di laurea.

Si precisa che per “contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa”, acquisita nella Cassa pensione nella quale l’interessato risulta iscritto al momento della domanda di riscatto, si intende la contribuzione in relazione ad effettiva attività lavorativa con esclusione quindi di quella figurativa, volontaria o proveniente da riscatto di corsi legali di studio o di periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, presso questo Istituto ovvero presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria o uno dei Fondi di previdenza sostitutivi o esclusivi della medesima. Quanto alle modalità di calcolo dell’onere di riscatto, si applicano i criteri della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i periodi da riscattare si collochino temporalmente entro il 31 dicembre 1995.

Relativamente ai periodi collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato, per espressa previsione di legge (Dlgs n. 184/1997), non più in termini di riserva matematica, ma utilizzando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso (cfr. Circolare Inpdap n.12 del 24 febbraio 1999).